

ALLEGATO "D" ALL'ATTO

Repertorio n. 12034

Raccolta n.9476

STATUTO

della ASSOCIAZIONE ANTIRACKET FAI REGGIO CALABRIA

Ente del Terzo Settore

Redazione in conformità al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/17)

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. E' costituita, in forma di Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata "ANTIRACKET FAI REGGIO CALABRIA ETS" di seguito "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e indica gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e per quanto non previsto dal Codice anzidetto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. L'Associazione ha sede nel Comune di Reggio Calabria, Via Torrione, n. 96 e la sua durata è illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci secondo

quanto previsto all'art. 24 del presente Statuto.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione potrà costituire delegazioni ed uffici in Italia e/o all'estero al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al suo scopo, attività di promozione e sviluppo di una rete di relazioni e collaborazioni utili a supportare il perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa.

SCOPI E FINALITÀ

Articolo 2

Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire gli scopi o le finalità indicati nei successivi articoli, svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) difendere e tutelare i propri associati ed i cittadini del territorio dal racket delle estorsioni, dall'usura e da ogni forma di illegalità;

b) prestare assistenza e solidarietà ai soggetti ed enti danneggiati e/o minacciati da attività estorsive e/o usuraie; esercitare una costante azione di stimolo nei confronti di chiunque sia vittima di tali delitti, affinché eserciti il proprio diritto/dovere di denuncia alle autorità, prestando

concreto appoggio ed assistenza legale, psicologica, morale e materiale;

c) promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l'assistenza delle vittime dell'usura e del racket;

d) designare propri rappresentanti in consessi enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket;

e) adempiere ad ogni compito che è richiesto dalle Leggi e dalle delibere dell'assemblea dei soci;

f) cooperare, anche a mezzo di adesioni a federazioni di settore, con altri soggetti privati, associazioni, fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate nel presente statuto;

g) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche di cui al presente articolo 2 dello statuto;

h) organizzare manifestazioni di tipo promozionale, culturale e qualsiasi altra attività inerente alle finalità perseguite dall'associazione;

i) esercitare una costante azione di stimolo nei confronti dell'opinione pubblica e nei confronti di tutte le autorità costituite affinché il problema dei delitti contro il patrimonio venga considerato primario ed essenziale, non solo per le categorie che li subiscono, ma anche per l'intera comunità lo-

cale che direttamente o indirettamente da tali delitti viene gravemente danneggiata;

l) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e al pizzo in particolare;

m) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;

n) ideare, progettare e sostenere iniziative, attività ed interventi finalizzati a promuovere la nascita di un movimento anti-mafia ed anti-racket tra i cittadini e gli operatori economici sul territorio;

o) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso;

p) diffondere ed organizzare un movimento di consumo critico anti-racket tra i cittadini dell'area metropolitana di Reggio Calabria, nonché dell'intera Regione Calabria;

q) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;

r) organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli;

s) organizzare corsi di formazione gratuiti per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi

per la crescita della cultura della legalità;

t) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui ai punti precedenti nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell'organizzazione stessa.

u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 potrà svolgere, in via accessoria e strumentale ai fini del perseguimento dei fini istituzionali, attività diverse e anche marginalmente di commercializzazione.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione potrà costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di estorsione (art. 629 c.p.), di usura (art. 644 c.p.) ed altri reati aggravati dalla finalità mafiosa ex art. 7 d.l. 1522/91.

Possono far parte dell'Associazione, in via principale, le ditte individuali, le società anche a mezzo di loro rappresentanti legali, che esercitano un'attività commerciale, artigianale, industriale, di interesse turistico o imprenditoriale, i professionisti e chiunque eserciti un'attività ausiliaria del commercio e dei servizi o comunque economica, nel territorio.

Possono, altresì, essere soci dell'associazione anche privati cittadini, associazioni e persone a vario titolo impegnate nel campo della lotta alle illegalità e per la rinascita civile, morale e culturale del territorio. L'ammissione deve essere richiesta con domanda redatta su modulo precostituito dall'associazione in cui si dichiara espressamente l'accettazione delle norme statutarie. Detta domanda deve essere corredata da un documento comprovante la volontà di rispettare il presente Statuto.

2. Le attività di cui sopra dovranno essere svolte prevalentemente avvalendosi in modo predominante dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite, con possibilità di avvalersi di terzi.

Articolo 3

Attività diverse e modalità di gestione

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale e particolare individuate negli articoli 2 e 4 del presente Statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito

dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Le modalità di gestione delle attività istituzionali previste dagli articoli 2 e 4 del presente Statuto potranno definirsi attraverso l'emanazione di appositi Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4

Attività Strumentali Accessorie e Connesse

1. Per il perseguimento e raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dai propri organi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'uso di beni confiscati e/o concessi a vario titolo, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, così come il compimento di tutte le operazioni finanziarie, commerciali,

immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, anche per il tramite delle Società di cui alla successiva lett. d), che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla stessa posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;

c) stipulare accordi, convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione anche professionale di parte delle proprie attività;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno dai competenti organi, alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali, cooperative e consorzi che svolgano, in via strumentale o esclusiva, attività dirette al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;

f) offrire agli organi legislativi e di governo, una partecipazione attiva nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti normativi e amministrativi;

g) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali alle attività di cui al presente Articolo 4;

h) istituire premi e borse di studio e co-finanziare progetti di ricerca;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi statutarî;

j) costituire laboratori o centri di ricerca con finalità specifiche;

k) redigere, pubblicare e diffondere ricerche scientifiche sul tema statutorio nelle diverse declinazioni.

2. L'Associazione potrà, inoltre, richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni da qualsiasi ente o oblazioni da enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, offrendo anche la propria assistenza e la prestazione di servizi nel ramo in cui svolge la propria attività con finalità meramente complementari ed allo scopo di aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali; essa infine potrà consentire l'utilizzazione del proprio nome anche a fini pubblicitari ovvero accettare di collaborare con enti, istituti e società per promuovere iniziative pubblicitarie durante lo svolgimento dei convegni dalla stessa organizzati, purché non in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa.

3. Al fine di sollecitare la raccolta di contributi, promuovere progetti di ricerca, attivare collaborazioni con enti pubblici o privati su specifiche iniziative, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, identificati di volta in volta e investiti di tale funzione me-

diante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Personale

1. L'Associazione può avvalersi di personale dipendente e/o di collaboratori autonomi per lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e collaboratori autonomi è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dalla contrattazione collettiva.

L'assunzione di dipendenti è assoggettata all'assenso del C.D., l'assunzione dei dirigenti è deliberata dall'Assemblea.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 6

Patrimonio dell'Associazione

I) Composizione

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili, di proprietà dell'ente, proveniente da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi dei cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità ed ogni altra erogazione liberale, dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, dagli eventuali contributi volontari,

in qualsiasi forma concessi, dai propri membri e da eccedenze di bilancio.

Esso si compone di:

a) Un Fondo di dotazione, di ammontare non inferiore ad € 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di dotazione è rappresentato da denaro o da beni diversi purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione iscritta regolarmente nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo o, in caso di sua inerzia, un numero pari ad un decimo degli associati devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) Un Fondo di gestione, che comprende il valore di tutti gli altri beni.

II) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro , è vietata

la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore degli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

III) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio direttivo, sentito l'Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Articolo 7

Soci

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Possono far parte dell'Associazione, in via principale, le ditte individuali, le società anche a mezzo loro rappresentanti legali, che esercitano un'attività commerciale, artigianale, industriale, di interesse turistico e imprenditoriale, i professionisti e chiunque eserciti un'attività ausiliaria del commercio e dei servizi o comunque economica, nel territorio.

Possono altresì, essere soci dell'Associazione anche privati cittadini, associazioni e persone a vario titolo impegnate nel campo della lotta alle illegalità e per la rinascita civile, morale e culturale del territorio. L'ammissione deve essere

richiesta con domanda redatta su modulo precostituito dall'associazione in cui si dichiara espressamente l'accettazione delle norme statutarie. Detta domanda deve essere corredata da un documento comprovante la volontà di rispettare lo Statuto.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari per come di seguito descritti:

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto.

- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 8

Diritti e doveri dei Soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali ultimi contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

1. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

2. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

3. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o

da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria opera gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo e nei termini previsti.

Articolo 9

Perdita della qualifica di Socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione e per comportamenti incoerenti con le finalità dell'Associazione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

LI

Articolo 10

Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge;

2. Se nominati, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.

3. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

4. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Composizione dell'Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta, dando per rato il voto; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito

tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o sulla esclusione degli associati; in tale funzione

essa garantisce la più ampia possibilità di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea

adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) fissare l'ammontare della quota sociale annua ed eventuali contribuzioni straordinarie;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima

della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, anche in seconda eventuale convocazione.

4. Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto, il nuovo testo proposto deve essere disponibile per i Soci presso la sede dell'Associazione dalla data della Convocazione.

Articolo 14

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costi-

tuita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. Uguale maggioranza è richiesta per la devoluzione del patrimonio.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta, almeno che non siano soci, e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si dovrà procedere a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conserva-

to presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

12. Le delibere assembleari saranno disponibili per tutti i soci con le stesse modalità adottate per la convocazione dell'Assemblea.

13. Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

14. Le assemblee si possono svolgere anche in audio video collegamento, in tal caso il luogo di svolgimento è quello ove sono presenti il Presidente ed il Segretario

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Articolo 15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere re-

vocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, almeno per 2/3 (due terzi), potendo i restanti membri essere non soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, un segretario generale ed un tesoriere.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o che abbia condotte incoerenti con le finalità dell'Associazione.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è avvenuta. Essi possono essere rieletti.

6. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la

sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

Articolo 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale e/o contribuzioni straordinarie;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e auto-

rizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) fissare l'ammontare dei contributi richiesti per la partecipazione alle attività associative;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge,

all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati, con esclusione del voto dei Consiglieri Soci. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico ed anche messaggistico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email, o con altro mezzo di messaggistica istantanea, almeno 1 (uno) giorno

prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o direttamente dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, costituire l'Associazione parte civile;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio;

2. in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, in caso di pluralità di vice presidenti, dal Vicepresidente più anziano d'età;

3. di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente;

4. Egli è considerato datore di lavoro, anche ai sensi della vigente legislazione.

ORGANO DI CONTROLLO E COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 19

Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile e durano in carichi per tre esercizi e sono rieleggibili.

3. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tale fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

4. Nel caso di organo collegiale esso è composto da tre membri scelti anche tra persone non associate almeno una delle quali sia in possesso dei requisiti di cui al co. 2.

5. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

8. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Essi hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quella dell'Assemblea che approva il bilancio

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione che siano iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i componenti di quest'ultimo devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d)

sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI, SCIoglimento

Articolo 22

Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio redatto nelle forme e nei modi di legge, con l'indicazione degli oneri e dei proventi dell'Ente, in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

3. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle fina-

lità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; nella relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/ dal revisore.

4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo: - è depositato nel registro Unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 23

Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 24

Scioglimento dell'Associazione - Devoluzione

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni, precisandosi che l'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia, si riconosce come entità organizzativa territoriale della Federazione Antiracket Italia (F.A.I.) alla quale aderisce e della quale condivide le finalità.

L'Associazione si impegna a considerare l'adesione alla F.A.I., alla quale contribuisce con una quota annuale, come esclusiva forma di partecipazione ad organismi di rilevanza regionale e/o nazionale che abbiano finalità affini a quelle della detta Federazione ed il cui operato nei fatti diminuisce la rappresentatività della Federazione stessa, specie presso gli organismi istituzionali, ed in definitiva pregiudica l'efficacia della sua azione. L'Associazione riconosce espressamente il diritto della F.A.I. di procedere, nei casi previsti nello statuto della medesima Federazione, alla nomina di un commissario.

Il Presidente di ANCE RC è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

F.TI: FRANCESCO SICLARI - STEFANO POETA NOTAIO.